

IL DIRITTO DI FAMIGLIA


PORETTI-PASSALACQUA
studio legale e tributario





PORETTI-PASSALACQUA

studio leale e tributario

Buongiorno, e grazie per aver scaricato la nostra guida. Speriamo Ti possa essere utile!

Nelle pagine a seguire troverai informazioni sulla famiglia: dalla sua formazione, alla crisi, passando per l'affidamento dei figli, il matrimonio e le famiglie non tradizionali.

Se ancora non mi conosci, però, prima di iniziare mi presento. Sono Stefano Poretti, avvocato civilista. Ho fondato insieme a Livia Passalacqua il nostro studio legale nel 2014.

E da allora, quotidianamente ci facciamo carico dei problemi legali dei nostri assistiti, specie quelli che impattano in modo così profondo sulla loro vita: come quelli che riguardano la famiglia.

Vorrei dirti prima di tutto qual è il mio metodo. Quando affronto le problematiche relative al diritto di famiglia cerco di adottare una strategia semplificatrice che mi porta a cercare soluzioni conciliative, in modo da evitare che alle già presenti situazioni affettive si aggiungano anche problematiche formali o processuali.

Metodo che ho sviluppato lavorando da oltre 10 anni in questo campo e confrontandomi quotidianamente con l'approccio e prassi dei tribunali, che prediligono approcci più collaborativi che guerre fra coniugi, dove alla fine a rimetterci è sempre la parte più "debole": i figli.

Se leggendo le prossime pagine ti dovesse sorgere qualche dubbio, o se ti venisse da chiederti se puoi a darti totalmente a Noi, >>> **contattaci!**

Saremo felici di incontrarti!

INDICE:

1. Di che cosa si occupa il diritto di famiglia?	7
• I. IL MATRIMONIO	8
2. Chi si può sposare in Italia?	9
3. E se non ti vuoi o puoi sposare?	9
4. Il regime patrimoniale dei coniugi	10
6. La separazione dei beni	11
7. Quale regime patrimoniale conviene	12
8. Costituzione e famiglia	13
9. Riforma del diritto di famiglia l. 19/5/1975 n. 151	14
• II. LA CRISI DELLA FAMIGLIA	15
10. Separazione e divorzio	16
11. I vantaggi della separazione consensuale	17
12. Le fasi della separazione	18

• II. L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI	24
8. L’affidamento condiviso, esclusivo, super-esclusivo	25
9. Il diritto di visita del genitore non collocatario	26
10. Affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio	27
11. Il riconoscimento dei figli	26

1. Di che cosa si occupa il diritto di famiglia?

Il Diritto di Famiglia è **l'insieme delle norme che hanno per oggetto lo status delle persone fisiche (dal nome alla capacità di agire) e tutti i rapporti giuridici che si riferiscono ai soggetti che costituiscono, per legge, una famiglia.** Cosa rende questo ambito del diritto così specifico? Il fatto che non si prendono mai – o molto raramente – in considerazione gli interessi del singolo individuo, ma quelli dei soggetti indifesi o comunque “tutelabili” ad esso connessi ed in generale dell'intero gruppo di famiglia.

Nel diritto di famiglia assistiamo ad una **limitazione dell'autonomia privata dei soggetti**, limitazione raggiunta attraverso l'applicazione di numerose norme di ordine pubblico, definite come non derogabili. Questo comporta, ad esempio, che in seguito alla libera scelta di sposarsi, il coniuge dovrà sottostare – senza poter apporre termini e condizioni – alle norme che regolano il matrimonio (che riguardano diritti e doveri reciproci dei coniugi, come l'obbligo di fedeltà e l'educazione dei figli). La particolarità del diritto di famiglia rispetto alle altre aree del diritto civile è dunque di trattare diritti che, in prevalenza, vengono definiti *indisponibili*, ossia quei sono quei diritti soggettivi che non possono essere trasmessi dal titolare a un altro soggetto e si possono estinguere con la morte del titolare. Sono esempi di diritti indisponibili diritti della persona quali il diritto alla **libertà personale** e tra quelli patrimoniali derivanti da rapporti familiari, il **diritto agli alimenti**.

I. IL MATRIMONIO

2. Chi si può sposare in Italia?

Nell'ordinamento italiano il matrimonio è considerato un negozio giuridico, il quale viene disciplinato agli articoli dal 79 al 230 del codice civile.

Il matrimonio viene tutelato anche dalla nostra Costituzione agli articoli 29 e 30.

In Italia si possono sposare:



1. Uomini e donne maggiorenni
2. Chi ha compiuto 16 anni se autorizzato dal Tribunale per i Minorenni (art. 84 c.c.)
3. Stranieri che hanno ottenuto il nulla osta al matrimonio dal loro Stato di origine (art 116 c.c.)
4. Stranieri che hanno il domicilio o residenza nello Stato Italiano

3. E se non ti vuoi o puoi sposare?

Le parti possono **convivere di fatto**, ossia formare stabilmente una coppia purché si tratti di due persone maggiorenni unite da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

L'**unione civile** è un istituto coniato in Italia nel 2016, che si inserisce accanto al rito del matrimonio.

Si tratta di un istituto di diritto pubblico che comporta il riconoscimento giuridico della coppia, anche se formata da persone dello stesso sesso, finalizzato a stabilirne diritti e doveri reciproci. Le problematiche sottese al regime delle coppie di fatto sono parzialmente sovrapponibili a quelle che riguardano le persone sposate, tuttavia, in questa guida non siamo riusciti a ricomprendere tutti gli ostacoli che possano interessare le persone unite da unione civile, quindi per informazioni più specifiche su successioni, regime patrimoniale e altre problematiche [contattaci!](#)

4. Il regime patrimoniale dei coniugi

Il regime patrimoniale dei coniugi può essere definito come l'insieme delle norme (stabilite dalla legge o da apposito accordo) che individuano la **disciplina applicabile ai beni acquistati dai coniugi prima e dopo la celebrazione del matrimonio.**

Possono distinguersi **due tipi di regime patrimoniale** dei coniugi:

1. **Regime di comunione legale dei beni**
2. **Regime di separazione legale dei beni**

5. La comunione dei beni

Nel caso in cui i coniugi non stabiliscano diversamente, il **regime dei beni operante automaticamente** è quello della comunione legale dei beni, che può essere distinta in:

- **Comunione attuale:** i beni entrano nel **patrimonio comune dei coniugi sin dal momento dell'acquisto;**
- **Comunione differita:** i beni entrano nel patrimonio comune dei coniugi **solo al momento dello scioglimento della comunione.**

Per stabilire se i beni del coniuge rientrano nella comunione legale, è necessario usare come **elemento spartiacque il momento della celebrazione del matrimonio**, adottando la seguente distinzione:

1. **Beni acquistati prima del matrimonio:** di norma, **i beni acquistati prima del matrimonio** non rientrano nella comunione legale (anche il denaro posseduto prima del matrimonio è personale e non ricade in comunione).

2. **Beni acquistati dopo il matrimonio:** i beni acquistati successivamente alla celebrazione del matrimonio **ricadono immediatamente in comunione**. Tranne determinati casi, i beni, sia acquistati congiuntamente dai coniugi sia singolarmente, confluiscono nel patrimonio comune.

È molto importante sottolineare il fatto che i coniugi **non possono decidere di escludere un determinato bene dalla comunione legale**: in tal caso, **l'unica via è quella di stipulare una convenzione matrimoniale derogatoria** al regime di comunione legale.

Per approfondire [Comunione e separazione dei beni](#)

6. La separazione dei beni

I coniugi possono adottare il regime della separazione dei beni:

- **Prima del matrimonio** (mediante la stipulazione di una **convenzione con atto pubblico**);
- **Durante il matrimonio** (mediante la **dichiarazione all'ufficiale celebrante** il matrimonio);
- **Dopo il matrimonio** (mediante la stipulazione di una **convenzione con atto pubblico**).

I beni acquistati dai coniugi in regime di separazione dei beni restano di proprietà del singolo coniuge, che risulta esserne dunque l'esclusivo titolare.

7. Quale regime patrimoniale conviene

Sempre più frequentemente i coniugi optano per la celebrazione del matrimonio, in tal caso **si applica automaticamente tra i coniugi il regime patrimoniale della comunione legale dei beni**. I coniugi hanno tuttavia la possibilità, anche successivamente, di adottare il regime della separazione legale dei beni.

Per il **regime di separazione, in particolare nei casi in cui uno dei due coniugi abbia una propria personale attività** (ad esempio, un'impresa o una attività professionale), o anche nel caso in cui le **condizioni economiche dei coniugi siano di alto livello economico**.

Inoltre, mediante il regime di separazione dei coniugi, **risulta anche più facile la circolazione dei beni che costituiscono il patrimonio** (in particolare dei beni immobili).

In caso di comunione legale dei beni, **i creditori dei singoli coniugi potranno soddisfarsi anche sui beni facenti parte della comunione, ma solo entro il limite del valore della singola quota coniugale**.

I creditori comuni di entrambi i coniugi invece possono soddisfarsi sui beni personali dei coniugi, ma solo in via sussidiaria: cioè solo **nel caso in cui i beni della comunione non siano sufficienti** a far fronte al proprio credito.

8. Costituzione e Famiglia

La **Costituzione disciplina la Famiglia all'art. 29**, limitandosi ad affermare che *“la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”*. Non solo: nei principi generali della Costituzione, all'art. 2 riconosce la **famiglia come la principale formazione sociale** nella quale l'uomo svolge la sua personalità. E' dunque evidente come non venga fornita alcuna **definizione esatta** di ciò che deve essere inteso come famiglia.

La famiglia è una **formazione sociale fondata sul matrimonio** e che ha caratteri di **1) esclusività, 2) stabilità e 3) responsabilità**.

Ma per quale motivo il legislatore non ha definito la famiglia? Il motivo sta nell'**impossibilità di formulare e fissare un modello uniforme** di famiglia anche nell'ambito di uno stesso ordinamento: attualmente si fa **riferimento alla famiglia nucleare** ovvero composta dai coniugi e dai figli. La legge e la giurisprudenza negli anni hanno però riconosciuto anche altre “tipologie” di famiglia. Dapprima equiparando i figli nati fuori dal matrimonio (c.d. figli naturali) a quelli nati nel matrimonio (c.d. figli legittimi) e poi riconoscendo le unioni civili.



9. Riforma del diritto di famiglia L. 19/5/1975 n. 151

L'**eguaglianza giuridica dei coniugi** ha portato il legislatore a modificare la disciplina di alcuni rapporti familiari e all'abrogazione di talune norme, in quanto contrastanti con la Costituzione, nella sua versione attuale.

Ecco, qui elencati brevemente, alcuni punti fondamentali della riforma:

- **parità giuridica** dei coniugi: le decisioni prese da i coniugi riguardo la famiglia hanno pari valore, come l'educazione dei figli e la propria vita.
- **la potestà sui figli è distribuita su entrambi i coniugi** (non unicamente del padre, come avveniva in passato), di cui il principio guida è la **bigenitorialità**.
- intervento più marcato del giudice nella vita della famiglia;
- **riconoscimento dei figli naturali;**
- identici diritti in successione dei figli illegittimi;
- scomparsa della dote e del patrimonio familiare;
- **potestà (ora responsabilità genitoriale)** esercitata da entrambi i genitori;
- istituzione della **comunione legale dei beni;**
- qualifica di **erede** e non di usufruttuario ex lege conferita al coniuge superstite.

II.

LA CRISI DELLA FAMIGLIA

1. Separazione e Divorzio

Il vincolo del matrimonio subisce o una temporanea modifica che può risolversi nel **divorzio** (dichiarazione di cessazione degli effetti civili, se trattiamo di un matrimonio concordatario – celebrato in Chiesa -, scioglimento del matrimonio se contratto civilmente), ma che può risolversi anche in una **riconciliazione**.

I PROCEDIMENTI TIPICI NEL DIRITTO DI FAMIGLIA

I seguenti procedimenti si suddividono a loro volta in consensuale (comune accordo) e giudiziario:

1. Separazione (non definitivo, in caso di riconciliazione avviene il ripristino della vita coniugale e dei doveri che ne concernere);
2. Divorzio (Definitivo, necessario che precedentemente sia avvenuta la Separazione. Senza divorzio non è possibile sposarsi nuovamente, inoltre annulla la possibilità di pensione di reversibilità) ;
3. Affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio .

2. La Separazione Consensuale, in cosa consiste?

Prevista dall'art. 711 c.p.c., la **separazione consensuale** è un procedimento nel quale i **coniugi sottoscrivono congiuntamente il medesimo ricorso**, contenente tutte le condizioni alle quali intendono separarsi.

Il termine consensuale è riferito alla volontà finale dei coniugi, i quali **non dovranno attendere le valutazioni di un Giudice**, ma non significa che fin dall'inizio vi sia piena intesa sui vari aspetti.

I coniugi in questa fase possono essere assistiti da un medesimo Avvocato Divorzista e Matrimonialista, davanti al quale, anche in più incontri, trovano un accordo e firmano il ricorso.

Possono in alternativa farsi assistere da due differenti **avvocati**, che provvederanno ad instaurare e condurre le trattative in luogo dei coniugi.


3. I vantaggi della Separazione Consensuale

La politica del nostro – naturalmente solo se in accordo col cliente – è quella di **verificare in primis la fattibilità di un accordo congiunto** e dunque di arrivare alla sottoscrizione del ricorso per **separazione consensuale**, in quanto ciò consente al cliente di:

- ridurre i tempi del procedimento;
- ridurre le spese legali;
- regolare senza l'intervento del Giudice ogni aspetto della **separazione**.

4. Le fasi della separazione

A seconda che si scelga la **Separazione Consensuale** o **Giudiziale** si va incontro a due tipologie processuali dai tempi e azioni differenti.



Allo stesso modo, in caso di Divorzio le fasi del processo saranno differenti a seconda che si tratti di un Divorzio Congiunto o Giudiziale >>> [clicca qui per lo schema](#)

5. Condizioni da regolare per Separazione e Divorzio

Senza la pretesa di un'esauriente elencazione, possiamo considerare che ogni **separazione** ed ogni **divorzio** devono regolare i seguenti aspetti:

• L'affidamento del figlio minore o dei figli minori

Con la legge 54 del 2006 il nostro ordinamento ha recepito la **regola dell'affidamento congiunto** (o condiviso), ed infatti l'art 155 c.c. afferma che "il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta **prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori (...)**".

I figli vengono poi collocati presso un genitore solo, presso il quale viene fissata la loro residenza.

La scelta del genitore collocatario dei minori è fondamentale, in quanto sarà generalmente il **genitore che tiene con sé i figli a percepire dall'altro coniuge l'assegno di mantenimento per i figli e a vedersi assegnata la casa coniugale** (art. 155 quater c.c.)

L'affidamento esclusivo, regolato all'art. 155 bis c.c., rimane un **caso eccezionale** e la tendenza dei Tribunali è quella di restringere sempre di più l'ambito di applicazione di detta possibilità.

Consideriamo che ogni scelta relativa all'affidamento viene effettuata nell'interesse dei minori.

• L'importo dell'assegno di mantenimento per i minori

Come calcolare l'**assegno di mantenimento dei figli**? Il **codice civile** (art. 155) indica quattro parametri fondamentali:

1) le esigenze dei figli, **2) il tenore di vita** goduto dai figli in costanza di matrimonio dei genitori, **3) le capacità reddituali** di ciascun coniuge e **4) i tempi di permanenza** del minore presso ciascun genitore. Accanto

a questi, ma nella prassi decisamente meno importante, vi è la **5) valenza dei compiti domestici e di assistenza prestati** da ciascun genitore.

- L'importo dell'assegno di mantenimento per l'altro coniuge

A differenza dell'assegno per i figli, quello in favore del coniuge è **dettato esclusivamente dall'opportunità di permettere un costante tenore di vita**, in linea quindi con quello goduto in tempo di matrimonio. Di consistenza in genere più limitata, necessita come presupposto indefettibile di una sperequazione del reddito fra i coniugi.

- L'assegnazione della casa coniugale

La **casa coniugale** viene, come sopra anticipato, assegnata prioritariamente al **genitore che tiene con sé i figli**. Ciò avviene **a prescindere dal titolo di proprietà**, tuttavia non è raro nella pratica che, qualora il genitore collocatario dei figli abbia a disposizione un altro immobile idoneo, vi si trasferisca lasciando la casa coniugale al coniuge al quale essa è intestata.

In mancanza di figli, la casa coniugale **può restare al proprietario**, tuttavia tale assegnazione va coordinata con il diritto a percepire, da parte del coniuge, un assegno di mantenimento.

Le questioni sono numerose e solo l'analisi delle singole fattispecie permette una valutazione precisa delle reali possibilità di vedersi attribuiti diritti e doveri a seguito della **separazione o del divorzio**.



6. Il mantenimento dell'altro coniuge

Il mantenimento dell'altro coniuge **non è più obbligatorio** (le sentenze 2017-2018 hanno ridimensionato notevolmente questo punto), ma si tratta comunque di una **valutazione che deve essere fatta in base all'indipendenza economica del coniuge**.

Il mantenimento **non ha più la finalità di garantire all'altro il medesimo tenore di vita goduto in matrimonio**, ma deve permettere – unicamente in caso di mancata indipendenza economica – una vita adeguata anche **sulla base di 1) rinunce compiute dal coniuge** (es. rinuncia a lavoro per occuparsi della gestione domestica e alla carriera) e alla **2) durata del matrimonio** (es. in caso di matrimonio di lungo periodo, la persona dovrà ricostruirsi da zero.).



- Se il divorzio è colpa del coniuge il mantenimento cresce?

Può incidere il discorso dell'addebito, inteso come colpa, sul mantenimento, ma **ha un senso sulla quantificazione non sulle ragioni della pretesa**, perché – in ogni caso – **il mantenimento non ha scopo risarcitorio**.

Il **risarcimento può avvenire attraverso una quantificazione aggiuntiva rispetto al mantenimento** attraverso il **riconoscimento di un danno** (chiamati danni endo-familiari) che vengono riconosciuti e liquidati dal Giudice non attraverso un mantenimento continuativo, ma attraverso un risarcimento unico.

7. L'Assegno di mantenimento e il mantenimento dei figli

L'assegno di mantenimento è un **importo che segue la logica per cui i coniugi devono provvedere ai bisogni della famiglia, ciascun genitore sulla base delle proprie capacità economiche.**

Le possibilità economiche sono solo uno dei **PARAMETRI** a cui si aggiungono:

- 1) l'**esigenza effettiva** dei figli,
- 2) il **tenore di vita**, che deve essere mantenuto il più simile alla condizione di matrimonio e
- 3) Inciderà il **tempo di permanenza** presso ciascun genitore.

L'assegno di mantenimento non ha la finalità di colmare le spese effettive giorno per giorno, ma è un **contributo mensile che va calcolato nella sua continuità e non è rinunciabile**. Il che significa, in altre parole, che se un mese l'assegno di mantenimento sarà inferiore alle spese necessarie per il figlio non dovrà essere, escluse spese straordinarie, chiesta una cifra maggiore all'altro coniuge, in quanto è possibile che il mese seguente le spese siano inferiori all'assegno di mantenimento andando a pareggiare, calcolando il contributo nella sua continuità, anche i costi del precedente. Parimenti non è possibile per il genitore collocatario o il minore stesso rinunciare al mantenimento (in ipotesi, nemmeno se gli viene proposto un vantaggio economico differente – per esempio l'intestazione di un immobile).

Per le **spese straordinarie** (es. spese mediche non mutabili, spese scolastiche come libri, attività culturali, sportive) – chiarite da protocolli che i tribunali adottano indicando in modo specifico ai genitori gli ambiti di riferimento – il **principio cardine è che devono essere sia concordate che documentate** (salvo eccezioni, es. emergenza, spese per scuole medie dell'obbligo per spese statali) all'altro coniuge.

- Se non viene pagato l'Assegno di Mantenimento

Nel momento in cui non avviene il pagamento è possibile compiere un **azione di recupero del credito in sede civile** o l'**assegnazione diretta del mantenimento diretta da parte del datore di lavoro dell'altro coniuge** (il datore di lavoro scala direttamente dallo stipendio l'assegno di mantenimento versandolo lui stesso sul conto del genitore collocatario). In aggiunta – costituendo reato – vi è anche la possibilità di rivolgersi alla procura per **perseguire penalmente il reato**.

- In caso di più figli, l'Assegno di Mantenimento scende?

L'Assegno di Mantenimento si compone di voci che vanno a riguardare sia spese forfettarie che effettive. In presenza di più figli – solitamente – **l'assegno di mantenimento è più contenuto per ciascuno**, in quanto vi sono una serie di parametri che non mutano in modo significativo all'aumentare dei figli (es. La bolletta della luce). Inoltre viene ridotto **anche se il figlio si ha figlio da nuova compagna**, in quanto non è una spesa volontaria.



III. L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI

8. L'affidamento condiviso, esclusivo, super-esclusivo

Il **Principio della Bigenitorialità** è il principio etico introdotto dal D. Lgs. n. 154/2013, secondo cui “*La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori*”. Indi per cui questo principio regola anche i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento dei figli naturali, secondo cui **il bambino ha il diritto di mantenere un rapporto stabile con tutte e due le parti.**

Il giudice, sia che si tratti di figli naturali, ossia quelli **nati fuori dal matrimonio – la cui situazione è stata equiparata** in forza del D. Lgs. 154/2003 – sia in caso di separazione o divorzio, seguirà i criteri di scelta dell’Affidamento disciplinati dagli artt. 337 bis c.c. e seguenti.

Le **decisioni da prendersi per i figli nel loro interesse**, sia che siano di natura ordinaria, sia di natura straordinaria e il loro collocamento sono questioni che competono all’**Affidamento dei figli quale istituto giuridico.**

Possono distinguersi tre principali tipologie di affidamento:

- 1. Affidamento condiviso**
- 2. Affidamento esclusivo**
- 3. Affidamento super-esclusivo**



9. Il Diritto di visita del genitore NON collocatario

Ciascun genitore – a prescindere del modello di affidamento – ha **diritto a mantenere saldi legami con i propri figli**. Di conseguenza si può passare dallo **standard** dei tribunali nella regolamentazione del diritto di visita, che è di **weekend alternati e uno o due turni infrasettimanali**, a **regolamentazioni più puntuali**, che tengano in considerazione tutte le varie difficoltà e – in ipotesi – anche le **distanze dei genitori**, purché nel pieno rispetto della serena crescita dei minori.

Se si vuole invece un **diritto di visita decisamente ampio che arrivi ad un tempo paritetico** tra i genitori, è bene specificare che i tribunali non lo sentenziano, ma **deve arrivare su accordo**.

- Cosa succede se non si rispetta il diritto di visita?

Se non viene rispettato il diritto di visita ci sono **strumenti sanzionatori e risarcitori** da parte del tribunale che devono essere **attivati dalla parte adempiente**, senza considerare che la violazione continua in un diritto di visita (sia per chi si rifiuta di far vedere, sia per chi si rifiuta di vedere) può portare a una **modifica delle condizioni di visita stesse**.

- Diritto di Visita e Età determinante del Figlio per Decidere

Il minore tendenzialmente esegue ciò che dicono i genitori, è **compito del genitore collocatario che in ragione della tranquilla crescita del minore dovrà impegnarsi a garantire la bigenitorialità**.

Le difficoltà per il rispetto del diritto di visita possono nascere nella **fascia tra i 14 e i 18 anni**, dove i minori sono in grado di determinarsi in parte, pertanto il rischio è che – di fronte agli inadempimenti – si finisca in tribunale a discuterne.

Il **Minore sopra i 14 anni deve essere sentito in Tribunale**, dove la sua voce avrà **influenza sulle decisioni** riguardanti il diritto di visita. Il problema di assegnazione della casa diventa, in questa sede, ancora più rilevante in quanto **la casa viene affidata al genitore collocatario**. Infatti, la voce del figlio superiore ai 14 anni – che comincia ad acquisire un peso – potrà portare l’assegnazione della casa al genitore collocatario **fino al raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio stesso** (circa intorno ai 26 anni).



10. Affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio

Nel caso in cui i genitori, non uniti in matrimonio, cessino la loro convivenza, questi hanno la facoltà di regolare consensualmente i rapporti genitoriali.

Nel caso in cui non si raggiunga un accordo i genitori hanno la possibilità di presentare una domanda di affidamento del figlio nato fuori dal matrimonio mediante ricorso al Tribunale del luogo di residenza abituale del minore.

Alla domanda devono essere allegati i certificati di residenza e quelli anagrafici, nonché ogni documentazione utile nell’interesse dei figli.

Il giudice dunque provvederà a stabilire la misura del mantenimento dovuta dal coniuge che risulterà non affidatario del minore, regolando altresì l’esercizio della responsabilità genitoriale.

Le norme applicabili in tema di figli nati fuori dal matrimonio in merito alla distinzione tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo sono le medesime applicabili ai casi di figli nati in presenza di un matrimonio. Per approfondire, segui questo link [Affidamento figli nati fuori dal matrimonio](#)

11. Il riconoscimento dei figli

Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio è una dichiarazione unilaterale di scienza con la quale una persona dichiara di essere padre o madre di un'altra persona.

Se il concepimento avviene al di fuori del matrimonio, vi possono essere sostanzialmente due vie per addivenire al riconoscimento del figlio: il padre può riconoscere il figlio attraverso un atto di riconoscimento, oppure il riconoscimento è decretato giudizialmente su impulso della madre o del figlio, qualora questo fosse maggiorenne (se minorenni, può esercitare l'azione il tutore su autorizzazione del giudice), ex artt. 269 e ss. c.c

Nel primo caso, il genitore compie un atto unilaterale non recettizio, che la dottrina considera personalissimo: ne consegue che non può esservi nessuna forma di rappresentanza.

Il riconoscimento volontario può, ex art 254 c.c., essere effettuato anche prima della nascita.

Il riconoscimento può essere fatto in varie forme: può consistere in una dichiarazione scritta e sottoscritta dal genitore (fatta dopo la nascita o dopo il riconoscimento), può consistere in una dichiarazione fatta dinnanzi ad un ufficiale dello Stato Civile e può essere anche contenuta in un testamento.

Se il figlio ha già compiuto i sedici anni, è necessario il suo assenso al riconoscimento. Questa disposizione evidenzia come, comunque, l'interesse da perseguire sia quello del figlio. L'assegnazione del cognome è regolata dall'art 262 c.c.

Puoi trovare maggiori informazioni qui: [Riconoscimento dei figli](#)

Sul nostro sito puoi trovare informazioni più approfondite rispetto alle tematiche trattate e anche altri focus legali, in particolare:

- [**Il diritto dei Papà come è rispettato in tribunale**](#)
- [**Il ruolo dei nonni in caso di separazione e divorzio**](#)
- [**Genitori separati e Coronavirus: come vedere i figli**](#)
- [**Genitori separati e Coronavirus: l'assegno di mantenimento**](#)
- [**Se il figlio non vuole vedere il papà separato**](#)
- [**Gli obblighi alimentari**](#)
- [**Diritti dei papà separati**](#)

Se leggendo queste pagine ti è sorto qualche dubbio o hai bisogno di qualche informazione non esitare a [contattarci!](#)

Saremo lieti di poterti essere d'aiuto



PORETTI-PASSALACQUA

studio leale e tributario

viale Brianza n. 31 20127 Milano

info@avvocatiporettipassalacqua.it

02-39430249